



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

CIRCOLARE

Oggetto: Adempimenti in materia di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009 e come da ultimo modificato dal Reg (UE) 2023/2842 del Reg. (UE) 1379/2013.

La normativa europea in oggetto, nell'ambito del regime di controllo, disciplina la tracciabilità, la rintracciabilità e l'etichettatura del prodotto ittico, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera, al fine di consentire che il flusso delle informazioni segua il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

1. Adempimenti a carico del comandante di un peschereccio o di un suo delegato

1.1 Documenti di bordo: giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco

Fatte salve le disposizioni relative alle specie soggette a piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri possono compilare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello in allegato 1, da presentarsi, in doppia copia, entro 48 ore dallo sbarco all'Autorità marittima competente del luogo di sbarco. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale SIAN e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.

I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la dichiarazione di trasbordo, utilizzando il software autorizzato.

In particolare, i dati del giornale di pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 00:00), su richiesta dell'Autorità competente dello Stato membro di bandiera e, in ogni caso, dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e all'atto della notifica preventiva.

Quest'ultima, tramite e-logbook, viene trasmessa, per ogni viaggio e tipologia di cattura, secondo le seguenti tempistiche minime:

- 1 ora prima del raggiungimento del luogo di sbarco, per le unità abilitate alla pesca Mediterranea o superiore, nonché per tutte le unità che, a prescindere dal tipo di abilitazione, devono sbarcare catture (bersaglio o accessorie) di tonno rosso e/o pesce spada e/o alalunga;



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

- mezz'ora prima del raggiungimento del luogo di sbarco, per le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera locale o ravvicinata, che non devono sbarcare catture bersaglio del tonno rosso e/o pesce spada e/o alalunga.

2. Pesatura

2.1 Pesatura immediatamente dopo lo sbarco

L'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009 definisce i criteri e le disposizioni specifiche relative alla pesatura dei prodotti della pesca e questa Direzione generale, quale responsabile dell'attuazione del regolamento controlli, rappresenta le seguenti modalità.

Ai sensi dell'art. 60 del citato Regolamento, i Comandanti delle unità da pesca sono i soggetti individuati quali soggetti autorizzati all'assolvimento degli obblighi di pesatura dei prodotti della pesca, per specie, da effettuarsi immediatamente dopo lo sbarco, prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato. Tali attività devono svolgersi mediante l'utilizzo di qualsivoglia sistema di pesatura certificato CE/UE.

I suddetti Comandanti sono pertanto responsabili della correttezza della pesatura e dei dati automaticamente riportati in un registro di pesatura per ciascuno sbarco. I dati saranno conservati per un periodo di almeno tre anni.

Ciò premesso, il comandante del peschereccio, qualora abbia proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, ha l'obbligo di compilare la dichiarazione di sbarco entro i termini previsti e comunque prima di riprendere il mare per una nuova battuta di pesca.

Resta inteso che il peso riportato nella dichiarazione di sbarco, compilata dal comandante dell'unità da pesca o da un suo delegato, non deve differire di un valore pari al 10%, in positivo o in negativo, da quanto stimato e registrato sul giornale di pesca per ciascuna specie per i quantitativi di ciascuna specie superiori a 100kg e non deve differire di un valore pari al 20%, in positivo o in negativo, da quanto stimato e registrato sul giornale di pesca per ciascuna specie per i quantitativi di ciascuna specie inferiori a 100kg.

2.2 Pesatura successiva allo sbarco

Successivamente, i soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca pesano, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione degli alimenti, nuovamente il prodotto con *sistemi di pesatura certificati* e devono compilare i documenti previsti dal regolamento controlli (documento di trasporto, nota di vendita, dichiarazione di assunzione in carico in considerazione dell'attività svolta) ed ottemperare agli obblighi di tracciabilità secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 178/2002, richiamato dall'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009.

Non da ultimo, appare opportuno precisare che differenze di peso tra quanto indicato nella dichiarazione di sbarco e le ulteriori eventuali pesature, riportate nei successivi documenti di tracciabilità che riguardano il medesimo prodotto lungo tutta la filiera commerciale, non costituiscono necessariamente motivo di rilievo, laddove siano connesse, ad esempio, ad aspetti fisiologici quale il



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

calo di peso ponderale, lo scioglimento del ghiaccio di refrigerazione, ovvero alla suddivisione della partita del prodotto in più lotti.¹

È evidente, comunque, che ingiustificate differenze di peso tra quanto dichiarato nei documenti di trasporto, nelle note di vendita e nelle dichiarazioni di assunzione in carico rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni di sbarco costituiranno motivo di rilievo e di approfondimento da parte dell'Autorità responsabile dei controlli.

3. Suddivisione in partite

A seguito dello sbarco ed entro la prima vendita, il prodotto ittico deve essere suddiviso in partite.

Per partita si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura (impianto). Ciascuna partita, quindi, nel caso di prodotti della pesca, deve essere costituita da un'unica specie, può essere associata a più imbarcazioni e ad una data di sbarco o di raccolta.

Il codice identificativo da attribuire a ciascuna partita si costruisce con il numero o numeri UE delle imbarcazioni o nome del sito di acquacoltura, la data di sbarco o data della raccolta ed un numero progressivo annuale riferito alle partite. Il codice partita risulta così definito: N°UE del peschereccio/data di sbarco GG.MM.AAAA/000N. Es: *ITA000012345/15.01.2014/29*

Il numero progressivo deve essere annuale e associato ad una imbarcazione o ad un gruppo di imbarcazioni; nel caso in cui i prodotti inseriti in una partita provengano da diversi pescherecci, bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta da quella delle singole imbarcazioni.

Esempi:

- Sbarco di acciughe dal M/P Andromeda

PARTITA: ITA000012345/01.01.2014/1

- Sbarco di acciughe per pesca congiunta M/P Andromeda e M/P Sirio

PARTITA: ITA000012345-ITA000099999/02.01.2014/1

Ai sensi dell'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009, le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Le partite possono essere mescolate solo successivamente alla prima vendita, purché sia consentita la rintracciabilità dell'origine.

Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata può solo essere fusa con un'altra partita o essere suddivisa,

¹ A titolo di esempio, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha effettuato nel 2011 uno studio per verificare il calo peso fisiologico nei mitili e nelle vongole veraci, dal quale emerge un valore medio percentuale del calo peso che varia dal 5,4% al 7,2% per le vongole veraci e dal 9,1 al 10,7% per i mitili.



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le condizioni seguenti:

- a) per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni relative alla rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5;
- b) l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita o delle nuove partite conserva ed è in grado di fornire informazioni sulla composizione della nuova o delle nuove partite, relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa o in esse contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la o le compongono.

Resta inteso che, successivamente alla prima vendita, a seguito della scomposizione di una partita o della mescolanza di più partite, potrà essere utilizzato, in luogo del codice partita originario, un codice da cui sarà possibile risalire alla o alle partite originarie. Conseguentemente, attraverso il nuovo codice di partita si assolve all'obbligo informativo di cui alle lettere b) e c) dell'art. 58, purché sia consentita la rintracciabilità dell'origine.

L'ambito di applicazione dell'art. 58 del Reg. (CE) 1224/2009 è circoscritto alle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali e alle alghe ornamentali.

Sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 58 i quantitativi di prodotti della pesca venduti direttamente al consumatore dalle navi da cattura, dagli operatori che praticano la pesca senza peschereccio o dagli operatori che praticano la pesca d'acqua dolce, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui all'art. 58 i quantitativi di prodotti dell'acquacoltura venduti direttamente al consumatore dall'unità di produzione in acquacoltura, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti dell'acquacoltura per consumatore al giorno

In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, le informazioni di seguito elencate di cui al paragrafo 5 dell'art 58 siano conservate per un periodo di almeno 12 mesi e siano messe a disposizione in formato digitale dall'operatore al quale il prodotto della pesca o dell'acquacoltura è fornito e, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo devono essere rese disponibili in ogni fase della filiera in formato digitale e trasmesse elettronicamente agli operatori commerciali di ciascuna fase immediatamente successiva.

In particolare, i comandanti delle unità da pesca hanno la possibilità di adempiere a tale obbligo secondo le seguenti modalità:



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

1. I comandanti delle unità da pesca dotati di un sistema di tracciabilità digitale possono continuare ad utilizzarlo.
2. I comandanti delle unità da pesca dotate di e-logbook possono utilizzare, in alternativa al punto 1., un file formato *csv*, automaticamente generato dal software e-logbook, da trasmettere elettronicamente al primo operatore commerciale della fase successiva;
3. I comandanti delle unità da pesca non dotate di e-logbook, fatto salvo quanto previsto al punto 1., possono utilizzare un qualsiasi formato di file digitale che deve essere trasmesso elettronicamente al primo operatore commerciale della fase successiva.

Le informazioni di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono quelle di seguito riportate:

- a) Codice (numero) identificativo della partita;
- b) nel caso di prodotti non importati nell'Unione,
 - i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca o l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca, oppure
 - ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e il numero di registrazione del produttore o dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) nel caso di prodotti importati:
 - i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, il numero IMO o, se non pertinente, un altro identificativo unico della nave o delle navi da cattura, se pertinente, e il numero del certificato o dei certificati di cattura presentati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, se pertinente, o
 - ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e, ove disponibile, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura;
- d) codice FAO alfa-3 della specie;
- e) denominazione scientifica della specie;
- f) la data o le date di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
- g) i quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- h) se sono presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta, i quantitativi in chilogrammi di peso netto o sul numero di individui;

Di seguito le informazioni minime da inserire in etichetta al consumatore finale:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...";



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci.

In particolare, per la categoria di attrezzi da pesca si deve far riferimento alla prima colonna dell'allegato III del suddetto regolamento.

In riferimento alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, si precisa quanto segue, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE)1379/2013:

- per i prodotti della pesca catturati in mare:

- i. per tutte le zone FAO, ad esclusione della FAO 27 - Atlantico nord-orientale e FAO 37 - Mediterraneo e Mar Nero, a titolo di deroga, deve essere indicata la denominazione della zona di pesca FAO espressa in termini comprensibili per il consumatore.
- ii. per le zone FAO Atlantico nord-orientale (FAO 27) e Mediterraneo e Mar Nero (FAO 37), la zona di produzione deve essere espressa su due livelli:

1° la denominazione scritta della sottozona o della divisione FAO;

2° ulteriore definizione dell'area in questione in termini comprensibili per il consumatore oppure una carta o un pittogramma che indichi tale zona di pesca, non necessariamente più precisa della precedente. L'indicazione di un'areale di pesca più ristretto può essere un valore aggiunto ed un'opportunità, ma non rappresenta un obbligo per gli operatori. Pertanto, indicare in etichetta quale seconda indicazione "Mar Mediterraneo", "Mar Nero", "Oceano Atlantico Nord-Orientale" in corrispondenza delle relative sottozone o divisioni soddisfa il requisito di comprensibilità.

Le informazioni fornite devono essere dimostrabili.

- per i prodotti catturati in acque dolci:

- o deve essere riportata la menzione del corpo idrico e lo Stato membro di origine (es. Lago Trasimeno, Italia) o il corpo idrico e il paese terzo d'origine (es. Fiume Mekong, Repubblica popolare Cinese).

- per i prodotti dell'acquacoltura:

- o nel caso di organismi acquatici diversi da molluschi e crostacei, deve essere indicato il Paese (Stato membro o paese terzo) in cui il prodotto ha raggiunto, nella fase di accrescimento, più della metà del suo peso finale ovvero sia rimasto più della metà del suo periodo di allevamento.
- o per i molluschi ed i crostacei, oltre ai criteri sopra descritti, l'indicazione dello Stato membro o Paese terzo può coincidere con quello in cui si è svolta l'ultima fase del processo di allevamento o di coltura a condizione che la stessa abbia avuto una durata non inferiore a 6 mesi.

Per quanto attiene alla categoria degli attrezzi da pesca (1^a COLONNA dell'ALLEGATO III Reg. 1379/2013) la stessa si riferisce non al prodotto allevato o prelevato in acquacoltura, ma esclusivamente agli organismi acquatici catturati mediante attrezzi da pesca in dotazione ad imbarcazioni munite di opportuna licenza e n° UE.



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

In merito alla particolarità delle acque salmastre, le indicazioni da apporre in etichetta sono le seguenti:

- in caso di acque salmastre interne (esempio: la Vallicoltura), si indicherà come metodo di produzione “pescato”, senza ovviamente indicare alcuna categoria di attrezzo, e come zona il corpo idrico ed il Paese di origine o il Paese terzo di origine del prodotto o allevato.
- in caso di acque salmastre di laguna, si indicherà come metodo di produzione “pescato”, indicando la categoria di attrezzi da pesca solo nel caso in cui si tratti di imbarcazioni munite di opportuna licenza e n° UE o allevato.

d) se il prodotto è stato scongelato;

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

- 1) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- 2) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; al riguardo si precisa che il congelamento a bordo dei prodotti della pesca effettuato ad esempio da navi officina o da navi frigorifero non costituisce una fase tecnologicamente necessaria e non rientra quindi nella deroga di cui sopra;
- 3) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; questa deroga attiene ai casi in cui il trattamento termico risulta necessario alle preparazioni di pietanze in cui il prodotto ittico viene consumato:
 - crudo o praticamente crudo (sushi, sashimi, ecc.);
 - marinato/salato;
 - sottoposto ad affumicatura a freddo ($T^{\circ} < 60^{\circ}$) per le specie aringhe, sgombri, spratti e salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico.
- 4) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di uno di questi processi.

La presente deroga non trova applicazione nell'ambito della ristorazione, dove resta l'obbligo di indicare se il prodotto è scongelato, quando gli stessi subiscono lo scongelamento per l'immediata preparazione delle pietanze in favore della clientela.

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. Si precisa che in caso di prodotti non preimballati (come da definizione ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera e) del Reg. 1169/2011), ai sensi dell'art.44 lettera b) l'indicazione del termine minimo di conservazione non è obbligatoria.

Il comma 2 dell'art. 35 del Reg. 1379/2013 specifica che, per i prodotti non preimballati (come da definizione ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera e) del Reg. 1169/2011) della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie al consumatore finale previste dell'articolo 35 sopra citato, possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite cartelloni pubblicitari o poster; con tale accezione



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

vanno altresì ricompresi cartellini e targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita presso gli esercizi commerciali al dettaglio.

Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

Nel caso in cui il prodotto ittico di peso non superiore ai 10 kg sia venduto ad un consumatore finale che non lo immetterà in un circuito commerciale, l'acquirente privato è esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'art.59 e quindi di trasmissione dei dati ai sensi degli artt.62, 63 e 64 del Reg. (CE) 1224/2009.

4. Adempimenti a carico degli operatori commerciali

4.1 Registrazione operatori

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.

Ai sensi dell'art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati di seguito specificate.

Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sessione FAQ ed i recapiti cui potersi rivolgere per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito manuali relativi alla gestione dati da parte degli operatori.

La procedura di registrazione si articola in due momenti:

- 1) L'operatore inserisce i dati utili ad identificarsi, sceglierà un nome utente ed una password ed indicherà un indirizzo e-mail cui sarà contattato per il completamento della registrazione;
- 2) sull'indirizzo e-mail indicato dall'utente verrà automaticamente inoltrata una comunicazione per il completamento della registrazione; l'operatore dovrà collegarsi, tramite il link presente nella mail, alla pagina per il completamento della registrazione, compilando tutti i campi obbligatori ed allegando copia in formato pdf di un documento di identità in corso di validità e se del caso l'iscrizione alla camera di commercio. I dati inseriti subiranno un controllo automatico presso l'anagrafe tributaria (si sottolinea l'esigenza di inserire la denominazione sociale riportata nei registri dell'anagrafe tributaria):



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

- a) se il controllo è positivo, l'operatore riceverà sulla e-mail comunicata conferma dell'avvenuta registrazione e da quel momento potrà utilizzare il nome utente e la password inizialmente scelti per accedere all'area operatori e procedere alla compilazione a seconda dei casi stabiliti dalla normativa della nota di vendita, della dichiarazione di assunzione in carico e se previsto del documento di trasporto;
- b) Se il controllo è negativo, l'operatore riceve sulla sua e-mail la motivazione dell'inammissibilità della sua richiesta.

Sempre con riferimento alla procedura di registrazione appare opportuno precisare quanto segue:

- Le ditte individuali si devono registrare inserendo solo il codice fiscale.
- Le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la ragione sociale come presente in anagrafe tributaria.
- Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 10kg al giorno che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.

4.2 Compilazione, presentazione e trasmissione dei documenti di tracciabilità

4.2.1 Nota di vendita (NDV) Dichiarazione di assunzione in carico (AIC)

Il prodotto ittico, tracciato e rintracciabile, potrà essere trasportato e/o preso in carico e/o venduto. Nella realtà si possono realizzare una o anche tutte le tre situazioni, combinate in maniera differente.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (CE) 1224/2009 se i prodotti della pesca sono presi in carico per una messa in vendita successiva, il soggetto responsabile della presa in carico del prodotto ittico trasmette i dati previsti dall'art. 66, comma 4 del Reg. (CE)1224/2009 secondo le modalità di seguito esplicitate.

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca devono trasmettere i dati previsti dall'art. 64, comma 1 del Reg. (CE)1224/2009 secondo le modalità di seguito esplicitate.

La trasmissione dei predetti dati deve avvenire entro 24 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco per la dichiarazione di assunzione in carico ed entro 48 ore a decorrere dal momento del completamento della prima vendita per le note di vendita.

Nel caso in cui l'acquirente registrato sia impossibilitato a reperire l'informazione relativa al prezzo, in quanto la normativa nazionale prevede la possibilità di differire la fattura fino a 30 giorni successivi l'effettiva vendita, è possibile compilare una dichiarazione di assunzione in carico, da perfezionarsi successivamente attraverso la compilazione e la trasmissione di una nota di vendita di pari informazioni con l'aggiunta del dato relativo al prezzo che riprenderà il numero di riferimento della DAC temporaneamente compilata.



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

4.2.2 Documento di trasporto

Ai sensi dell'art.68 del Reg. (CE) 1224/2009 i prodotti della pesca per i quali non sia già stata trasmessa digitalmente né una dichiarazione di assunzione in carico, né una nota di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco ad una distanza superiore a 20km, devono essere fisicamente accompagnati da un documento compilato dal vettore che li segue fino al momento della prima vendita. Tale documento dovrà essere presentato dal vettore, entro 48 ore dal caricamento del prodotto, all'Autorità marittima più vicina. Le informazioni da specificare all'interno del documento di trasporto sono richiamate dall'art. 68, comma 4 del Reg. (CE) 1224/2009.

Il vettore è esonerato dall'obbligo di avere con sé il documento di trasporto in questione se prima di effettuare il trasporto, ha già trasmesso il documento per via elettronica seguendo le procedure istituite sul sito www.controllopesca.politicheagricole.it

Il documento di trasporto di cui sopra può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente contenente le stesse informazioni.

Si sottolinea che il documento di trasporto ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009 non coincide con il documento di trasporto fiscale, noto come DDT fiscale.

4.2.3 Fattispecie operative

Al fine di definire gli obblighi di compilazione e trasmissione dei documenti relativi alla tracciabilità, bisogna principalmente individuare i soggetti responsabili dei rispettivi obblighi di compilazione e trasmissione, richiamati dalla normativa.

In riferimento al documento di trasporto, la normativa europea individua nel vettore il responsabile della compilazione e della trasmissione di tale documento.

Per vettore si intende chi trasporta il prodotto secondo condizioni stabilite su base contrattuale.

La dichiarazione di assunzione è un adempimento a carico di quei soggetti che prendono in carico e/o in consegna il prodotto ittico senza acquistarlo. Esempio sono le cooperative di servizi e le organizzazioni di produttori che forniscono ai pescherecci un servizio di vendita.

La nota di vendita, invece, deve essere compilata e trasmessa da chi acquista il prodotto ittico per la prima volta direttamente dal peschereccio o per il tramite dei soggetti che lo hanno assunto in carico e che vendono il medesimo per conto dei pescherecci stessi (cooperative di servizi e organizzazioni di produttori).

Diverso è il caso delle cooperative armatoriali che risultando proprietarie all'origine del prodotto ittico non devono compilare alcuna dichiarazione di assunzione in carico o nota di vendita, ma solo consentire che le informazioni di cui all'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009 seguano il prodotto. Analogo discorso per quegli armatori, proprietari di pescherie che fanno capo alla stessa società con la stessa partita iva.



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

In presenza di armatori titolari di ittiturismo, si riscontra il fenomeno dell'autofatturazione, in cui il ramo societario che fa capo all'attività di pesca fattura al ramo che fa capo all'attività di ittiturismo: l'ittiturismo emette una nota di vendita.

Generalmente, per determinare il primo acquirente si fa riferimento alla fattura. Il soggetto cui il peschereccio fattura viene individuato come primo acquirente, a meno che non sia il soggetto che prende in carico il prodotto senza acquistarlo ad emettere una fattura conto terzi, cioè per conto del peschereccio, oppure nel caso in cui la fattura emessa dal peschereccio a favore del soggetto che prende solo in carico il prodotto per una vendita successiva riguarda quest'ultimo solo per la parte relativa al servizio che ha reso.

4.2.4 Gruppi Acquisto Organizzati

I gruppi di acquisto organizzati di consumatori, definiti comunemente G.A.S. (Gruppi di acquisto solidali) rappresentano gruppi informali di consumatori accomunati da un interesse condiviso, consistente nell'acquisto collettivo di determinate derrate per fini esclusivamente privati e senza margine di guadagno.

Il gruppo ha una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente, priva di personalità giuridica, di autonomia statutaria, finanziaria e fiscale e di un ente preposto alla tutela dell'interesse condiviso.

Pertanto, la prima vendita da parte di un produttore ittico ad un G.A.S. si configura come singole vendite dirette di quantitativi dal peschereccio al consumatore.

L'art. 58 comma 8 del Reg. (CE) 1224/2009 esonera dagli obblighi di tracciabilità, a condizione che le relative vendite non superino un quantitativo di 10 kg per giorno di calendario e per consumatore finale.

Inoltre, i suddetti acquirenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e compilazione di note di vendita e/o dichiarazioni di assunzione in carico, ex artt. 59 e seguenti del Reg. (CE) 1224/2009, in forza dei quantitativi singolarmente acquistati e destinati al consumo privato, così come stabilito dallo stesso art. 59, comma 3 del Reg. (CE) 1224/2009.

Infine, si conferma la necessità di redigere un documento di trasporto che accompagni il prodotto lungo la filiera corta che può essere sostituito, come previsto dalla normativa, dalla dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente.

La presente annulla e sostituisce la nota esplicativa n. 25798 del 12 dicembre 2014.

La Direttrice Generale
Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente Pamac III
Roberto Nepomuceno
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)